

ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio: il passaggio brevi manu del contante fa scattare le sanzioni



giovedì 10 maggio 2018

di Galmarini Sabrina - Avvocato in Milano, Partner Studio La Scala, Responsabile dipartimento Regulatory e Compliance

Antiriciclaggio

Il passaggio di mano di denaro contante per importi superiori alla soglia stabilita dalla legge fa scattare le sanzioni antiriciclaggio a carico dei soggetti coinvolti. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9881/2018, depositata in data 20 aprile 2018.

[Cassazione civile, Sez. II, sentenza 20 aprile 2018, n. 9881](#)

La controversia aveva ad oggetto un'ingiunzione del Ministero dell'economia e delle finanze ("MEF") al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di **euro 339.895,00**, inflitta nei confronti di un dipendente di una banca per aver trasferito denaro contante in violazione della normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 1, D.L. 143/1991, come convertito nella Legge 197/1991).

Nello specifico, la norma sopra richiamata vietava il "**trasferimento**" di denaro contante effettuato, **a qualsiasi titolo**, tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione era complessivamente superiore al limite di legge che, all'epoca dei fatti, corrispondeva a **euro 12.500,00**.

L'ordinanza di ingiunzione di pagamento è stata impugnata dinnanzi al Tribunale di Lodi, il quale ha rigettato l'opposizione con sentenza n. 1664/2011. Avverso la sentenza è stato proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Milano, che ha respinto le motivazioni con sentenza n. 1138/2016.

La vicenda

Il soggetto al quale è stata comminata la sanzione era un dipendente di una banca che, in numerose occasioni, aveva trasferito denaro contante ad un ex dirigente in pensione e poi consulente del medesimo istituto di credito.

Il denaro trasferito proveniva da conti aperti presso la banca, intestati a soggetti compiacenti, i quali consentivano, in cambio di una parte dei guadagni, l'apertura di conti a loro nome ma destinati, di fatto, ad essere gestiti da altri.

Il dipendente provvedeva ai prelievi di denaro contante, previa esibizione ai cassieri di ordini di pagamento precedentemente firmati in bianco dai titolari dei conti e dallo stesso compilati. Così, una volta incassato il denaro, il dipendente lo trasferiva all'ex dirigente brevi manu o in alternativa lo depositava in una cassetta di sicurezza nella disponibilità esclusiva del medesimo.

Il primo motivo del ricorso: la definizione di "trasferimento"

Il primo motivo del ricorso riguardava il concetto di "**trasferimento**" del denaro.

In particolare, il ricorrente sosteneva che egli stesso prelevava il denaro su istruzioni dei superiori e **non lo “trasferiva” ad un altro soggetto**, ma semplicemente lo **portava materialmente** negli uffici della direzione senza farlo uscire dalla banca e senza consegnarlo a soggetti diversi, ma solo ad un collega, denaro che, peraltro, non veniva nemmeno prelevato ma rimaneva nella piena disponibilità dei singoli correntisti, sino a quando costoro non lo dividevano con l'ex dirigente, tutto all'insaputa del dipendente.

Tuttavia, la Corte, avuto riguardo alle risultanze cui è pervenuta la Guardia di finanza, ha ritenuto che il dipendente **provvedeva ai prelievi** di denaro contante, previa esibizione di ordini di pagamento precedentemente firmati in bianco dai titolari dei conti e dallo stesso compilati, per poi **trasferirlo** all'ex dirigente brevi manu o in alternativa lo depositava in una cassetta di sicurezza nella disponibilità del medesimo.

A tal riguardo, la Cassazione ha affermato che “ai fini della sussistenza dell'illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice **“traditio”** del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità (nella specie esclusa, svolgendo il percettore la funzione di mero depositario) della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante”.

Per i giudici, dunque, quello che rileva ai fini della realizzazione dell'illecito è la **semplice consegna materiale** del denaro, **indipendentemente** dalla **disponibilità** della somma per realizzare l'operazione di trasferimento e dalla **liceità** del negozio sottostante.

In questo modo, la Corte si è allineata all'orientamento precedentemente espresso con la **sentenza n. 1645/2017** secondo cui, in tema di limitazioni all'uso del contante, il divieto riguarda il **trasferimento di denaro** effettuato a **“qualsiasi titolo”** tra soggetti diversi e, pertanto, ai fini della sussistenza dell'illecito è sufficiente che si realizzi la semplice **“traditio”** del denaro.

In aggiunta, il dipendente sosteneva che (i) non aveva alcun modo di accorgersi dell'anomalia delle operazioni e, pertanto, tale argomento **varrebbe ad escludere** che lo stesso possa rispondere a **titolo di concorso nell'illecito** amministrativo di un terzo, e che (ii) **non aveva alcun potere di rifiutare** le prestazioni che il datore di lavoro gli assegnava, perché queste non apparivano illecite secondo la diligenza in concreto esigibile.

Sulla base di tale circostanza, i giudici hanno affermato che la condotta dell'impiegato integra “certamente l'illecito contestato, trattandosi di operazioni bancarie la cui **irregolarità e abnormità** [...] gli era certamente nota, essendo tra l'altro un dipendente dell'istituto”.

Altri motivi del ricorso

Un altro motivo del ricorso riguardava il **mancato rispetto dei termini** per la notificazione della contestazione.

A tal riguardo si segnala che l'art. 14 della Legge 689/1981 stabilisce che “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati [...] entro il

termine di novanta giorni”.

Nel caso di specie, il ricorrente sosteneva che il predetto termine fosse spirato, in quanto la Guardia di finanza ha notificato la contestazione (in data 9 febbraio 2009) a “distanza di **oltre 5 anni** dal compimento delle condotte censurate”. Nel 2005 erano già emersi tutti gli elementi materiali e psicologici degli illeciti contestati giacché essi erano integrati da una condotta semplicissima, ovvero il prelievo di un importo di denaro contante superiore al limite di legge. Non si rendeva, dunque, necessario alcun approfondimento ai fini della contestazione degli illeciti amministrativi, mentre tale necessità sussisteva per la parte riguardante l’indagine penale, per capire se gli autori dei prelievi concorressero anche in relazione all’ipotizzata associazione a delinquere.

Su questo aspetto si era già espressa la Corte d’Appello di Milano rigettando il ricorso sulla base del fatto che “il ritardo era solo di 9 giorni [e] doveva ritenersi **giustificato** dalla **complessità dei fatti oggetto di investigazione**”.

La Cassazione, al riguardo, ha affermato che la contestazione dell’illecito nel caso di specie **deve ritenersi tempestiva** non perché “a causa della complessità dell’accertamento un ritardo di nove giorni poteva ritenersi giustificato”, come affermato dalla Corte d’Appello di Milano, quanto perché “in tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell’ipotesi di connessione per pregiudizialità [art. 24 della Legge 689/1981], qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall’art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria all’autorità amministrativa”.

In questo senso, il responso della Corte di Cassazione si basa su un’interpretazione sistematica delle seguenti norme di legge:

- **l’art. 14, comma 3**, della Legge 689/1981 (“contestazione e notificazione”), il quale dispone che nell’ipotesi in cui gli atti relativi alla violazione sono trasmessi **all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria** i termini (di 90 giorni) **decorrono dalla data di ricezione** del provvedimento;

- **l’art. 17** della Legge 689/1981 (“obbligo del rapporto”), il quale dispone che, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente accertatore, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 24 della medesima legge, deve **presentare rapporto all’ufficio amministrativo competente** ad emettere l’ingiunzione;

- **l’art. 24** della Legge 689/1981 (“connessione obbiettiva con un reato”), il quale disciplina l’ipotesi per **pregiudizialità**, che ricorre quando **l’esistenza di un reato dipende dall’accertamento di una violazione amministrativa**, attribuendo all’autorità giudiziaria competente a conoscere il reato la cognizione anche della violazione amministrativa.

Infatti, la vis attrattiva della fattispecie penale, comportando lo spostamento della competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa, **preclude** fin dall’origine ogni potere sanzionatorio della

Pubblica Amministrazione e, con esso, lo **svolgimento di qualsiasi attività** preordinata a tal fine. Qualora, essendosi concluso il procedimento penale, gli atti vengano trasmessi all'autorità amministrativa questa, divenuta nuovamente competente, è legittimata ad avvalersi, ai fini dell'assunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella precedente sede.

L'interpretazione sistematica della normativa induce a ritenere che, anche nell'ipotesi in cui la violazione amministrativa emerga dagli atti penali senza che ricorra l'ipotesi della connessione per pregiudizialità del reato con l'illecito amministrativo, gli agenti **accertatori non possano trasmettere gli atti all'autorità amministrativa senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria**. Spetta, infatti, a quest'ultima verificare se ricorra o meno la vis attractiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistano i relativi presupposti, dovrà adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.

In tal caso, il termine di cui all'art. 14 della Legge 689/1981 (90 giorni) non può che **decorrere dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria**.

Nel caso di specie, infatti, gli atti relativi all'accertamento della violazione sono confluiti in una complessa attività di indagine per fatti penalmente rilevanti che si è conclusa solo in data 15 gennaio 2009 allorché l'autorità giudiziaria ha concesso il nulla osta alle dichiarazioni rese del dipendente. Sicché nessun ritardo è rilevabile nella condotta degli agenti accertatori, che hanno notificato l'atto di contestazione il successivo 9 febbraio 2009, **nel pieno rispetto** del termine di cui all'art. 14 della Legge 689/1981.

Per concludere, la Corte ha affermato che la tempestiva contestazione **non deriva dalla particolare complessità dell'accertamento dell'illecito, ma dalla sua connessione probatoria con i fatti di rilevanza penale**.

I giudici della Cassazione, quindi, non solo rigettano il ricorso proposto dal dipendente, ma si discostano anche dall'argomentazione giuridica effettuata dalla Corte d'Appello di Milano per giustificare il presunto "ritardo".

Un altro motivo di ricorso riguardava la violazione dell'art. 112 c.p.c. ("corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato") e la conseguente nullità della sentenza o del procedimento, in quanto la Corte d'Appello di Milano aveva giustificato il ritardo della notificazione in mancanza di una specifica domanda per ottenere un'eventuale remissione in termini da parte del Ministero e, dunque, la pronuncia sarebbe ultrapetita.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha affermato che la Corte d'Appello di Milano, dovendo esaminare la questione del ricorrente, che lamentava la violazione dei termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981, ha ritenuto che la contestazione fosse avvenuta nel rispetto del termine e, di conseguenza, non vi è stata alcuna rimessione in termini dell'amministrazione.

L'ultimo motivo del ricorso riguardava la fruizione del beneficio di cui all'art. 16 della Legge 689/1981 ("pagamento in misura ridotta").

In particolare, ai sensi dell'art. 16 della Legge "è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo [...], entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione".

Al riguardo, la Corte ha evidenziato che "in ogni caso l'istituto dell'applicazione della sanzione in misura ridotta ha finalità deflative del contenzioso e di rapida definizione dei procedimenti e [...] è condizionata al rispetto di rigidi limiti temporali.". "La previsione del suddetto termine è coerente con la funzione che l'istituto assume, di **alternativa rispetto al ricorso giurisdizionale**: la richiesta di applicazione in misura ridotta comporta acquiescenza da parte del richiedente, rispetto all'applicazione ed all'esecuzione della sanzione ed è incompatibile con la richiesta, in sede giurisdizionale, di annullamento della sanzione o di ulteriore riduzione della stessa". Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che il ricorrente abbia voluto chiedere l'applicazione della sanzione in misura ridotta e, del resto, tale richiesta sarebbe incompatibile con la proposizione del ricorso.

Conclusioni

Sebbene la norma oggetto della sentenza (art. 1, comma 1, D.L. 143/1991) abbia subito nel tempo una serie di modifiche, analoga disposizione (fatta eccezione per il limite di importo, il quale, attualmente, è di euro 3.000) è oggi contenuta nell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007, come da ultimo novellato dal D.Lgs. 90/2017 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "**IV Direttiva Antiriciclaggio**").

Ne consegue che quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con riferimento alla semplice "traditio" quale elemento caratterizzante il **trasferimento del denaro** per la determinazione dell'illecito, resta confermato.

Viene, altresì, ribadito il principio secondo il quale, anche nel caso in cui la violazione amministrativa emerga dagli atti penali senza che ricorra l'ipotesi della connessione per pregiudizialità del reato con l'illecito amministrativo, il termine di cui all'art. 14 della Legge 689/1981 decorre dalla data di rilascio del nulla osta dell'autorità giudiziaria.